



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Roma, 4 maggio 2015

ALLA PREFETTURA DI

NAPOLI

OGGETTO: Consiglieri metropolitani. Autenticazione della firma dei sottoscrittori delle liste elettorali. Art. 14 legge n. 53 del 1990. Quesito.

Con nota del 17 aprile scorso, che si allega in copia, la Città metropolitana di Napoli ha chiesto se, ad avviso di questa Direzione Centrale, ai consiglieri metropolitani, eletti con procedimento elettivo di secondo grado ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, possa estendersi la prerogativa - prevista dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, tra gli altri, per i consiglieri provinciali - di autenticare la firma dei sottoscrittori di liste elettorali.

L'art. 14 citato, infatti, individua le categorie di soggetti (notai, giudici di pace, cancellieri, sindaci e presidenti di provincia, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati da sindaci e presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, consiglieri comunali e provinciali che ne hanno comunicato la disponibilità, ecc.) ai quali è attribuita la competenza ad eseguire tutte le autenticazioni di firme (per la sottoscrizione di liste, per la dichiarazione di accettazione della candidatura, ecc.) che siano previste dalle leggi in materia di elezioni e referendum e che non siano riservate ai notai.

L'individuazione delle categorie di soggetti ai quali, nell'ambito territoriale della carica o dell'ufficio rispettivamente ricoperto, viene attribuita capacità di attribuzione di pubblica fede in ordine alla autentica di sottoscrizioni è stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza come tassativa e non sembra pertanto prestarsi ad interpretazioni estensive in virtù di procedimenti analogici o sistematici.

In effetti, lo stesso art. 14 della legge n. 53 del 1990 è stato modificato proprio dalla legge n. 56 del 2014, che ha esteso anche alle elezioni di secondo grado ivi disciplinate (elezioni dei consigli metropolitani e dei presidenti e consigli provinciali) l'ambito oggettivo delle consultazioni elettorali e referendarie per le quali agli anzidetti, determinati soggetti è attribuita la competenza autenticatoria in questione. L'ambito dei predetti soggetti, dalla medesima legge n. 56 del 2014, non è stato però esteso ad altre categorie, ad esempio ai consiglieri metropolitani.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza della Città metropolitana di Napoli.

IL DIRIGENTE
Giovanni Capuano